



*Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale*

**Direzione Provinciale del Lavoro di Modena**  
p.za Cittadella 8, Modena - tel.059/222410-224955 - fax 059/224946  
sito: [www.dplmodena.it](http://www.dplmodena.it) e-mail: [urp@dplmodena.it](mailto:urp@dplmodena.it)

Modena, li 5 maggio 2008

Al Personale ispettivo  
Al Nucleo Carabinieri

Prot. n. 5780/2008  
Allegati n. \_\_\_\_\_  
Risposta al foglio del \_\_\_\_\_

e p.c. al Direttore della  
Direzione regionale del lavoro di Bologna

Oggetto: art. 14 del [D. L.vo n. 81/2008](#) concernente le nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: le novità per la sospensione dell'attività. Primi chiarimenti operativi.

E' stato pubblicato sul S.O. n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, il provvedimento, attuativo della delega, contenuta nell'art. 1 della legge n. 123/2007, con il quale vengono completamente riscritte ed aggiornate le disposizioni finalizzate a tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il testo entrerà in vigore il 15 maggio 2008.

Ci sarà tempo e modo per approfondire tra di noi, sulla base degli orientamenti amministrativi che sicuramente perverranno da parte degli organi sovra ordinati, l'intero Decreto Legislativo che è composto di 306 articoli e di 52 allegati che potrete trovare sul nostro sito.

Detto questo credo che sia opportuno soffermare la nostra attenzione sull'art. 14 che, sostituendo "in toto" l'art. 36 -bis, commi 1 e 2, della [legge n. 248/2006](#) e l'art. 5 della [legge n. 123/2007](#), ha rimodellato l'iter procedimentale per l'irrogazione del provvedimento di sospensione dell'attività in tutte le imprese, ivi comprese quelle edili.

Ma, andiamo con ordine cercando, per argomenti, di evidenziare le cose che sono rimaste uguali e le novità.

### **Causali che possono portare alla sospensione dell'attività**

La nuova disposizione, finalizzata a garantire la salute e la sicurezza sul lavoro ed a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, richiama ( e fa salve) le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previste dall'art. 5, comma 1, lettera e) del [D. L.vo n. 494/1996](#) (c.d. "direttiva cantieri"). Quest'ultimo segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta indirizzata sia

alle imprese che agli eventuali lavoratori autonomi interessati, le inosservanze poste in essere dagli stessi rispetto agli adempimenti di sicurezza e di misure generali di tutela previste dagli articoli 7, 8 e 9 e alle prescrizioni del piano di sicurezza ex art. 12, con proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione dei contratti. In mancanza di provvedimenti susseguenti alla segnalazione, il coordinatore comunica tale comportamento sia all'ASL che alla Direzione provinciale del Lavoro.

**Le causali relative alla sospensione sono:**

impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Tale ultima precisazione appare estremamente importante in quanto supera la dizione contenuta al comma 1 dell'art. 5 della [legge n. 123/2007](#) (20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati), diversa, peraltro, da quella contenuta nell'art. 36 -bis per le attività edili, e fa riferimento al personale "trovato" sul luogo di lavoro. Ciò significa che la sospensione può essere adottata utilizzando il mero criterio di calcolo relativo ai dipendenti trovati sul posto (regolari e non regolari) e non contando, a tali fini, quelli assenti, a vario titolo. Tale interpretazione consente, a mio avviso, di superare una interpretazione estensiva di attività imprenditoriale (riferita a tutta l'attività dell'impresa) che, pure, si era fatta strada secondo alcuni indirizzi;

reiterate violazioni della disciplina di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del [D. L.vo n. 66/2003](#), considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio. Qui la disposizione è cambiata in quanto oltre al concetto di reiterazione (per il quale vale quanto disposto dall'art. 8 -bis della [legge n. 689/1981](#)) va valutato anche questo ulteriore elemento;

gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, individuate con DM del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la conferenza Stato - Regioni. In attesa del decreto, le gravi violazioni che possono portare, in caso di reiterazione, alla sospensione dell'attività imprenditoriale, sono quelle individuate nell'allegato I al [D.L.vo n. 81/2008](#). Si ha motivo di ritenere che la sospensione dell'attività per motivi connessi alla c.d. "vigilanza tecnica" riguardi, con riferimento al personale ispettivo delle Direzioni del Lavoro, i settori, individuati dall'art. 13, comma 2, lettere a, b, c (edilizia, opere stradali, idrauliche e ferroviarie, demolizione, lavori subacquei o mediante cassoni in aria compressa, ulteriori attività con rischi particolarmente elevati): ciò si evince chiaramente dal comma 11 che

afferma il rispetto delle competenze in materia di vigilanza in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza..

E' appena il caso di precisare che restano in vigore, in quanto compatibili, le precedenti circolari e note amministrative della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva.

### **Comunicazione di adozione del provvedimento**

L'art. 14 chiarisce una frase di contenuto oscuro contenuta nell'art. 5 della [legge n. 123/2007](#) ove si affermava che il provvedimento di sospensione "è comunicato alle competenti amministrazioni". Ora si afferma che lo stesso va, formalmente, inviato all'Autorità di vigilanza su contratti pubblici, forniture e servizi (art. 6 D.L.vo n. 163/2006), con sede in via di Ripetta, 246, 00186 Roma ed al Ministero delle Infrastrutture (con le note modalità, in quanto tale obbligo c'era già con l'art. 36 - bis). Tale segnalazione è finalizzata alla emanazione di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni per un periodo pari alla durata della sospensione o, anche, per un periodo doppio e, comunque, non superiore a due anni. L'esperienza di questi mesi ci dimostra, tuttavia, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, come la disposizione sia di difficile applicazione, atteso che i provvedimenti di sospensione (che sono di natura temporanea, finalizzati alla rimozione delle cause che li hanno originati) sono di breve durata (talora, anche di poche ore) e ben difficilmente possono portare all'emanazione di un provvedimento di sospensione dalle gare pubbliche di lunga durata.

Il comma 1 dell'art. 14 continua affermando che ai provvedimenti di sospensione non trova applicazione la [legge n. 241/1990](#). Con tale disposizione il Legislatore tende a limitare gli effetti di alcune recenti sentenze (come, ad esempio, quella del TAR Veneto n. 3614/2007, i cui contenuti abbiamo già approfondito) con le quali provvedimenti di sospensione era stati annullati per la violazione di tale disposizione.

### **Poteri di sospensione delle ASL e dei Vigili del Fuoco e normativa specifica sui ricorsi**

Il comma 2 dell'art. 14 afferma che i poteri di sospensione e gli obblighi correlati spettano anche agli organi di vigilanza dell'ASL e dei Vigili del Fuoco in caso di reiterazione delle violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nelle materie in cui l'art. 13, comma 1, assegna la competenza esclusiva. Ovviamente (comma 3) il potere di revoca spetta soltanto all'organo che ha adottato il

provvedimento e ciò è possibile (comma 5) con l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza su lavoro con il contestuale pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 euro che, peraltro, fa salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dal successivo comma 6, le quali seguono la strada ordinaria. L'importo delle somme aggiuntive riscosse dalle Asl implementa il capitolo regionale finalizzato a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro (comma 8). Contro i provvedimenti di sospensione adottati dagli organi di vigilanza dell'ASL è ammesso ricorso (entro 30 giorni, secondo la normativa generale) al Presidente della Giunta Regionale che decide nei 15 giorni successivi, trascorsi i quali il provvedimento perde efficacia.

### **Revoca della sospensione da parte degli ispettori del lavoro**

Alcune novità, fondamentali, riguardano anche la revoca del provvedimento di sospensione adottato, nel corso dell'attività di vigilanza, dal personale ispettivo delle Direzioni del Lavoro. Le condizioni sono:

regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture od altra documentazione obbligatoria. Su questo punto non c'è nulla di nuovo rispetto al passato;

accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla normativa sull'orario di lavoro (durata massima settimanale, riposo giornaliero e settimanale);

accertamento del ripristino delle condizioni che sono state sanzionate come gravi e reiterate in materia di sicurezza e tutela della salute;

pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 euro. Questa è la novità maggiore: non più una sanzione variabile in relazione all'ammontare delle sanzioni accertate, pari al 20%, ma una soltanto, a prescindere dalle stesse che seguono la via ordinaria. Non si parla più di sanzione (cosa che aveva portato a discettare sull'applicabilità della [legge n. 689/1981](#)) ma di somma aggiuntiva a carattere fisso, strettamente correlata alla revoca del provvedimento di sospensione che ha natura limitata nel tempo e cautelare.

Anche nelle ipotesi di sospensione adottate dagli ispettori del lavoro vale il comma 6 che fa salve le sanzioni penali, civili ed amministrative.

L'importo derivante dalle somme aggiuntive va a finanziare il Fondo per l'occupazione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 236/1993 ed è destinato a finanziare gli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare.

### **Pena aggiuntiva per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione**

Il comma 10 afferma che il datore di lavoro inottemperante al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a 6 mesi.

### **Ricorso avverso il provvedimento di sospensione adottato dagli ispettori del lavoro**

Il comma 9 afferma che il provvedimento di sospensione può essere impugnato, per via amministrativa, con ricorso al Direttore della Direzione regionale del Lavoro, entro 30 giorni dall'emissione: quest'ultimo decide nei 15 giorni successivi dalla notifica. A seguito del superamento di tale limite temporale il provvedimento perde efficacia.

Ovviamente, restano salvi i ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o al Presidente della repubblica entro 120 giorni, secondo le modalità fissate, in via generale, dalla disciplina relativa ai ricorsi amministrativi.

Le novità introdotte impongono, oltrechè una riflessione tra tutti noi che andremo a fare sollecitamente, nei prossimi giorni al termine del corso relativo alla vigilanza nei cantieri "progetto PICO" che vede coinvolti un gran numero di colleghi, una rivisitazione dei verbali relativi ai provvedimenti di sospensione da adottare a partire dal 15 maggio p.v.. In particolare, il provvedimento di sospensione sarà unico sia per le attività edili e per quelle degli altri settori, sparirà ogni riferimento all'art. 36-bis, comma 1 della [legge n. 248/2006](#) e all'art. 5 della [legge n. 123/2007](#), espressamente abrogati dall'art. 304, comma 1, lettera b), del [D. L.vo n. 81/2008](#), e la somma aggiuntiva unica sarà pari a 2.500 euro per ogni provvedimento adottato. Nei prossimi giorni i responsabili delle Unità operative Vigilanza 1 e 2, provvederanno a formulare la nuova versione del verbale di sospensione.

Mi dichiaro a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

*firmato* IL DIRETTORE  
(DR. EUFRANIO MASSI)